

Tatiana Boni

## Frontiere geografiche e frontiere del diritto della migrazione: sempre più invalicabili?

### Abstract

Drawing on the European Court of Human Rights judgment in *H.D. v. Italy* (April 9, 2026), this article analyzes the gradual erosion of the protections afforded to migrants—and in particular to unaccompanied foreign minors—under Italian law. Recent security regulations and the implementation of the European Pact on Migration and Asylum, in effect since June 2026, reveal a trend that subordinates fundamental rights to the needs of security and administrative efficiency, in contrast to the principle of *non-refoulement* and the protection of vulnerable individuals.

**Keywords:** Migration, unaccompanied foreign minors, non-refoulement, vulnerability, fundamental rights.

### Abstract

A partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *H.D. c. Italia* (9 aprile 2026), il contributo analizza la progressiva erosione delle garanzie riconosciute alle persone migranti, e in particolare ai minorenni stranieri non accompagnati, nell'ordinamento italiano. La recente produzione normativa in materia di sicurezza e l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in vigore da giugno 2026, rivelano un orientamento che subordina i diritti fondamentali a esigenze securitarie e di efficienza amministrativa, in tensione con il principio di *non-refoulement* e con la tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità.

**Parole chiave:** migrazione; minori stranieri non accompagnati; non-refoulement; vulnerabilità; diritti fondamentali.

### 1. Sicurezza, diritti e vulnerabilità: una premessa

La percezione del migrante come “altro”, estraneo e potenzialmente minaccioso, costituisce un dato ricorrente del dibattito pubblico contemporaneo. Si tratta di una reazione che, connessa al piano emotivo, tende a tradursi in una richiesta di sicurezza che permea tanto l'opinione pubblica quanto le scelte del legislatore.

In uno stato costituzionale di diritto, tuttavia, tale domanda non può prescindere dagli argini posti dalla grammatica dei diritti fondamentali<sup>1</sup> riconosciuti dal diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, oltre che dalla Costituzione.<sup>2</sup>

Questa torsione securitaria della materia migratoria non resta confinata alla dimensione percettiva, ma trova riscontro in precise scelte normative.<sup>3</sup>

Si pensi all'ultimo dei cosiddetti "decreti sicurezza", il d.l. 23/2026, che contiene diverse disposizioni anche in materia di immigrazione, norme la cui ratio è quella di contrastare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri; nel testo si rinvengono articoli dedicati all'obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità, alle disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio, al potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e alla semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale.<sup>4</sup>

Vale la pena rammentare anche il precedente "decreto sicurezza", il d.l. 48/2025, che ha previsto la pena della reclusione fino a vent'anni per chi partecipa a rivolte all'interno dei CPR, (centri di permanenza per i rimpatri) non solo mediante violenza o minacce, ma anche con condotte di mera resistenza passiva.<sup>5</sup>

L'introduzione di questa previsione normativa, oltretutto, sopraggiunge dopo che i CPR sono stati spesso al centro di proteste, nonché un ricco dibattito scientifico, rispetto alle condizioni di vita inumane e degradanti al loro interno.<sup>6</sup> Si è di fronte a un preoccupante slittamento che accentua la dimensione coercitiva e securitaria del trattenimento dei migranti, con interventi di natura afflittiva e di effettiva limitazione dei diritti.

Tutti gli esseri umani, come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, sono titolari di diritti fondamentali, e il carattere della universalità – e quindi il riconoscimento di essi in capo a qualsiasi persona, a prescindere dalla cittadinanza – non appare un principio applicato, e il "diritto di

<sup>1</sup> Con l'espressione "grammatica dei diritti fondamentali" si intende qui l'insieme strutturato e reciprocamente vincolante di norme e principi – di rango internazionale, consuetudinario, pattizio e costituzionale – che fissa le regole di riconoscimento e di esercizio dei diritti e che, in quanto tale, vincola e delimita l'azione dei pubblici poteri: una "grammatica", appunto, perché ne governa la sintassi prima ancora dei singoli enunciati normativi. Sul punto, e sulla nozione di diritti come "diritto di avere diritti", Rodotà (2012).

<sup>2</sup> Sulla costruzione simbolica del migrante come "nemico" e sul ricorso a categorie proprie del diritto penale del nemico in materia migratoria, si rinvia a Donini (2009) e Jakobs (2007); per una lettura critica nel contesto italiano, Manes (2020). Sulla criminalizzazione dello status di migrante come ipotesi di *mala quia vetita* e sullo scarto tra *lex* e *ius* prodotto dal populismo penale, Donini (2019); sullo sfondo del nichilismo giuridico quale condizione di possibilità di tale deriva, Vogliotti (2019).

<sup>3</sup> Sul nesso tra securitizzazione delle politiche migratorie ed erosione delle garanzie, cfr. Masera (2020) e Pugiotta (2019).

<sup>4</sup> Si veda l'art. 14, comma 7.1, T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998).

<sup>5</sup> La previsione si pone in direzione contraria rispetto a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in tema di resistenza a pubblico ufficiale ritiene non configurato il reato di cui all'art. 337 c.p. quando la condotta materiale non consista in resistenza attiva.

<sup>6</sup> Cfr. Camilli (2024). Sulle condizioni del trattenimento amministrativo e sulle criticità strutturali dei centri, anche sotto il profilo della loro compatibilità con la dignità della persona e con la riserva di giurisdizione, si vedano in dottrina, *ex multis*, Loprieno (2018), Pugiotta (2019), Masera (2020) e Buffa (2023), il quale legge gli spazi di trattenimento dei migranti – minorenni inclusi – come luogo di una vera e propria "nemesi del diritto", in cui la norma che dovrebbe proteggere il soggetto vulnerabile si rovescia in strumento della sua esclusione. Sul carattere ormai plurale e polimorfo del trattenimento, destinato ad accentuarsi con l'applicazione delle procedure di frontiera a partire dal 12 giugno 2026, si tornerà infra, § 4.

accedere ai diritti”, ovvero rendere sostanziale quella uguaglianza formale riconosciuta dalla nostra Costituzione, non viene garantito nella normativa e nella prassi.<sup>7</sup> Invece si dovrebbe perseguire come prassi l’eguaglianza, intendendola, scrive Gianfrancesco Zanetti, come “quel complesso di azioni, non solo intellettuali, tese alla problematizzazione e all’eliminazione di disuguaglianze specifiche”<sup>8</sup>.

Purtroppo, ciò che emerge è la preoccupante inclinazione dei pubblici poteri a tollerare la “sacrificabilità”<sup>9</sup> dei diritti fondamentali delle persone migranti in funzione delle sempre più stringenti esigenze di controllo, e si rendono chiari i tratti di un fenomeno, oramai, normalizzato e integrato negli strumenti di gestione dei cosiddetti “flussi migratori”, dato che emerge peraltro anche nel report sull’Italia, pubblicato dal Comitato contro la tortura, ove si legge che “the Committee remains concerned that the practical implementation of the principle of non-refoulement in the State Party appears increasingly undermined by policies that link migration management to security and prioritize deterrence and forced returns”<sup>10</sup>.

In tempi recenti, la Corte EDU, con una importante decisione in materia di minori stranieri non accompagnati, ha condannato l’Italia, con obblighi risarcitori in capo allo Stato italiano, e ha offerto altresì spunti di riflessione sul rispetto dei diritti fondamentali nei confronti dei migranti, persone che vivono condizioni di vulnerabilità che l’ordinamento dovrebbe riconoscere e tutelare; la vulnerabilità dovrebbe essere l’impulso e la guida per il legislatore, essendo, come scrive sempre Zanetti, quell’“elemento dinamico che chiede agli ordinamenti di rilegittimarsi continuamente mettendosi in questione, cioè continuando a interrogare i propri esiti normativi”<sup>11</sup>.

Di vulnerabilità si deve parlare a maggior ragione quando si affronta il tema dei minori stranieri non accompagnati<sup>12</sup>. Il principio del *non-refoulement*, sancito dal diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, ha una portata generale e protegge ogni persona contro il respingimento verso luoghi in cui sarebbe esposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti; nei confronti del minore, tuttavia, esso assume un contenuto rafforzato, racchiudendo in sé la cura e l’accoglienza che il singolo Stato deve garantire e non esauendosi nella mera mancata espulsione<sup>13</sup>.

<sup>7</sup> Sull’eguaglianza come pratica trasformativa e non come mera enunciazione formale, Zanetti (2019: 33-40); sul rapporto tra uguaglianza formale e sostanziale nell’ordinamento costituzionale italiano, Rodotà (2012).

<sup>8</sup> Zanetti (2019: 12).

<sup>9</sup> Il termine è impiegato in senso non letterale, per designare la disponibilità di fatto dei diritti della persona migrante all’esercizio del potere. Esso evoca, e insieme rovescia criticamente, il lessico della cosiddetta biopolitica: la condizione del migrante trattenuto si avvicina a quella “nuda vita” esposta al potere sovrano e collocata in uno spazio di eccezione di cui scrive Agamben (1995), nel solco dell’analisi foucaultiana del governo dei corpi e delle popolazioni (Foucault 1976). Per un’applicazione di tali categorie alla detenzione amministrativa dello straniero, Loprieno (2018).

<sup>10</sup> Un Committee against Torture, *Concluding observations on the seventh periodic report of Italy* (2026: 4).

<sup>11</sup> Sulla vulnerabilità come “elemento dinamico” che impone agli ordinamenti una continua rilegittimazione, Zanetti (2019: 55-62). Sulla nozione, nel più ampio dibattito giusfilosofico e con riferimento ai processi migratori, si vedano almeno Casadei (2012); Bernardini, Casalini, Giolo, Re, (2018); Corso, Talamo (2019); Macioce (2021); Pastore (2021); Bernardini, Lorubbio (2023); Zanetti (2023); Rigo (2023); Pariotti (2026); con specifico riferimento alla condizione dei minori stranieri non accompagnati e alla loro vulnerabilità “multilivello” – al contempo minori, stranieri e soli –, Casadei (2023), Ippolito (2019) e Foschino Barbari (2021).

<sup>12</sup> Sulla vulnerabilità come categoria giuridica e sui rischi di un suo uso meramente classificatorio, Casadei (2025: 18-24) e Giolo, Pastore (2018).

<sup>13</sup> Sul principio di *non-refoulement* quale norma di diritto internazionale consuetudinario, Goodwin-Gill, McAdam (2007: 201 ss.); con specifico riferimento ai minori, Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, *General Comment No. 6* (2005).

La Corte di cassazione ha affermato che “ai sensi dell’art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come ‘minore straniero non accompagnato’, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, la persona di minore età che, non solo sia priva di assistenza materiale, ma che sia anche priva di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario”<sup>14</sup>.

## 2. Il caso H.D. c. Italia: il trattenimento de facto di un minore

Proprio in tema di privazione della libertà di minorenni stranieri non accompagnati, come si è accennato sopra, si è espressa la Corte EDU: in data 9 aprile 2026 è stata emessa dalla Corte di Strasburgo una sentenza di condanna nei confronti dell’Italia, all’esito di un procedimento che riguardava il ricorso presentato da un minore straniero non accompagnato per violazione degli articoli 3, 5 e 13 della Convenzione europea<sup>15</sup>.

Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso, era giunto come minorenne non accompagnato in Italia e, nonostante la sua minore età, venne trattenuto per diversi mesi presso il CARA Sant’Anna dell’Isola di Capo Rizzuto<sup>16</sup>, un centro di accoglienza per richiedenti asilo adulti<sup>17</sup>.

È necessario ricordare che l’articolo 19 del d.lgs. 142 del 2015, decreto legislativo emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede che i minori stranieri non accompagnati siano “accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all’eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale”.

Non a caso si è usato sopra il termine “trattenuto”, dal momento che al minore non era permesso allontanarsi dal CARA Sant’Anna, che si presentava circondato da una recinzione con filo spinato, con sbarre alle finestre ed entrate/uscite sorvegliate dalle forze di polizia; si legge poi nella sentenza che il ricorrente affermò di essere rimasto nel centro per diversi mesi, e che adì il giudice italiano con un

<sup>14</sup> Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9199.

<sup>15</sup> Corte EDU, *H.D. v. Italy*, 9 aprile 2026, First Section, ric. n. 41645/23.

<sup>16</sup> I Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) sono stati istituiti nel 2002 con la denominazione di Centri di Identificazione (CDI) e infine disciplinati dal d.P.R. n. 303/2004 e dal d.lgs. n. 25/2008, a cui si deve la denominazione di CARA. Tali centri sono chiamati a ospitare i richiedenti asilo ammessi, o comunque presenti, sul territorio nazionale in attesa dell’esito della procedura di richiesta della protezione internazionale.

<sup>17</sup> Sulle criticità connesse alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati in strutture destinate ad adulti, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 133/2023, *ex multis* Mondello (2025).

procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo di far cessare quella che si definì una detenzione de facto e di essere trasferito in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati<sup>18</sup>.

Solo poi l'intervento in via cautelare della Corte EDU aveva permesso che egli potesse lasciare, dopo ben cinque mesi, il CARA Sant'Anna ed essere ospitato, per l'appunto, in un centro per minori.

Pertanto, nel ricorso, in primis, si contestava allo Stato italiano di aver violato l'art. 5, commi 1, 2 e 4, CEDU, che sancisce che "ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge [...]: (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. [...] 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima".

È significativo che lo Stato italiano non abbia contestato, in sede di ricorso, la privazione della libertà del minore, limitandosi a difendere la legittimità della sua collocazione nel centro di accoglienza mediante il richiamo alla lettera (f) del comma 1 dell'art. 5 CEDU.

Nel caso di specie si trattava di un minore, non espellibile per il soprarichiamato principio di non respingimento e in virtù della normativa interna sopraccitata in tema di minori stranieri non accompagnati, e pertanto la lettera (f) non poteva trovare applicazione, come confermato poi dalla decisione della Corte EDU.

Il ricorrente, poi, privato della libertà personale e detenuto de facto nel centro, non aveva avuto accesso a tutti quei diritti e garanzie – tra gli altri la possibilità di conferire nell'immediatezza del trattenimento con un legale e l'essere portato innanzi a un giudice che potesse pronunciarsi sulla legittimità di quel trattenimento disposto dall'autorità amministrativa<sup>19</sup>.

Cosa ancora più grave, egli non solo non poté conferire con i suoi legali, ma uno dei suoi difensori avanzò istanza formale di accesso al centro per incontrarlo e tale istanza rimase inevasa da parte dell'autorità amministrativa.

La sentenza della Corte EDU ha purtroppo cristallizzato ciò che era avvenuto: un minore migrante, in un Paese straniero, rinchiuso in un centro di accoglienza per adulti, senza un supporto psicologico, di mediazione linguistica e culturale, per oltre cinque mesi e con condizioni di vita inumane e degradanti.

L'Italia, infatti, viene condannata altresì per violazione dell'art. 13 della CEDU, ovvero il diritto a un ricorso effettivo, in relazione all'articolo 3 della CEDU, relativo al divieto di sottoporre una persona a tortura e trattamenti inumani e degradanti.

---

<sup>18</sup> Si legge nella sentenza, a pag. 3, che la capacità del centro era di 641 persone, mentre ve ne si trovavano 830, di cui 200 minori.

<sup>19</sup> Sulla nozione di "detenzione amministrativa" e sul suo statuto problematico rispetto alla riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 Cost., Masera (2020).

Il centro, infatti, presentava enormi problemi di sovraffollamento, gravi carenze igieniche e, cosa ancora più grave, vi era promiscuità tra minori e adulti, con assoluta mancanza di servizi e strutture dedicate alle specifiche esigenze dei minori, come si è già detto<sup>20</sup>.

Lo Stato italiano, a difesa del suo operato, citava la normativa in vigore, ovvero il cosiddetto decreto Cutro, d.l. 20/2023, che, tra le altre disposizioni, ha modificato l'articolo 19 del d.lgs. 142 del 2015, articolo che si occupa dei minori non accompagnati, permettendo in casi emergenziali il trattenimento di minori non accompagnati presso i centri di accoglienza per adulti.<sup>21</sup> Va peraltro osservato come tale difesa risulti tanto più debole se si considera che, all'epoca dei fatti, la collocazione di minori in centri per adulti era senz'altro vietata,<sup>22</sup> non essendo ancora intervenuta la modifica dell'articolo 19 del d.lgs. 142/2015 a opera del d.l. 133/2023, che l'ha consentita – seppure in casi eccezionali – solo in un momento successivo.

Nella sentenza CEDU si cita un rapporto del marzo 2023 a firma del Garante regionale delle persone private della libertà, stilato a seguito di una visita presso il centro di prima accoglienza di Isola di Capo Rizzuto, ove si dà atto invece della presenza costante, e certo non emergenziale, di minori al suo interno<sup>23</sup>.

Si legge, infatti, a pagina 3 del rapporto, che tale situazione era sostanzialmente cronica: “periodicamente il Centro registra la presenza di MSNA che, in attesa di essere trasferiti in strutture loro dedicate, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 142/2015, sono costretti, anche per periodi di tempo prolungati, a convivere con persone adulte in una situazione di totale promiscuità, senza le tutele che la legge loro assicura e in una condizione di particolare afflittività”.

Una convivenza promiscua che nel rapporto, a pagina 5, si afferma “espone i minori privi di riferimenti affettivi nel mondo adulto al rischio di relazioni per loro pregiudizievoli: malgrado i medesimi vengano tutti alloggiati in moduli dedicati, all'interno del Centro le persone godono infatti della piena libertà di movimento e hanno, pertanto, la possibilità di comunicare e interagire con tutti i cittadini stranieri varcando liberamente i cancelli di ingresso – che rimangono sempre aperti – nelle diverse aree abitative”.

---

<sup>20</sup> La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato: con la sentenza Darboe e Camara c. Italia (2022) la Corte EDU aveva censurato il trattenimento di un minore straniero non accompagnato in una struttura per adulti e le carenze nelle procedure di accertamento dell'età.

<sup>21</sup> Art. 19, comma 3-bis, d.lgs. 142/2015: “In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. [...] L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni [...]”.

<sup>22</sup> Il rilievo è di Gatta (2026). La collocazione dei minori in strutture per adulti appare inoltre difficilmente conciliabile con l'art. 20 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il quadro è ora destinato a consolidarsi con la direttiva 2024/1346/UE (recepimento entro il 14 giugno 2026) e il regolamento 2024/1348/UE (applicabile dal 12 giugno 2026), parte del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

<sup>23</sup> Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2023). Il rapporto è disponibile all'indirizzo: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/5ab78f47e8dd4f5c30147d0bc15545d1.pdf>.

### 3. L'ascolto del minore e la presa in carico delle vulnerabilità

Peraltro viene anche evidenziata la prassi di far mancare al minore il primo colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, anche con la presenza di un mediatore culturale, che potesse accertare la situazione personale del minore, capire i motivi per cui avesse lasciato il suo Paese e altresì comprenderne le aspettative future, nella prospettiva di un soggetto in via di formazione della propria identità, alla ricerca di una collocazione nel mondo, cui devono essere forniti strumenti adeguati a tal fine<sup>24</sup>.

Come ben argomenta Thomas Casadei, i minori stranieri non accompagnati non sono solo una categoria giuridica, ma sono soggetti titolari di diritti “con potenzialità, aspettative, bisogni, sogni, speranze”, e che “presentano condizioni di vulnerabilità che sono comuni alle nuove generazioni ma che sono acuite dall'esperienza migratoria, dal viaggio, frequentemente contraddistinto da traumi, violenze, separazioni forzate e situazioni di grave sfruttamento”<sup>25</sup>.

Lo sguardo sui minori stranieri non accompagnati dovrebbe essere quello indicato dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che fornisce un principio fondamentale, ossia quello dell'ascolto del minore. Come evidenziato da Claudia Severi, il predetto principio deve concretizzarsi in momenti di accoglienza – nel senso più ampio del termine – che non si traducano in mera gestione delle condizioni dei MSNA, ma che si aprano a “una partecipazione attiva, plasmando pratiche e norme istituzionali alla luce del vissuto, delle richieste e dei desideri di questi giovani”<sup>26</sup>.

Gian Luigi Gatta, in un recente articolo pubblicato sulla rivista online *Sistema Penale*, commentando la suddetta sentenza CEDU, si augura che questa condanna dell'Italia diventi “l'occasione per un intervento urgente e mirato volto a risolvere una situazione di grave mancanza di organico, che risulta segnalata con preoccupazione in anni recenti anche dall'Associazione nazionale magistrati (Giunta esecutiva sezionale del Distretto di Catanzaro), indicando possibili soluzioni [...]. Sarebbe davvero utile, infatti, un approccio politico, culturale e metodologico ai problemi della giustizia che, attraverso interventi di amministrazione attiva, miri a risolvere i problemi organizzativi e di sistema, man mano che si manifestano, come in questo caso”<sup>27</sup>.

Oltre a colmare mancanze strutturali legate all'accoglienza – peraltro non solo dei minori stranieri non accompagnati, ma di tutti i migranti – che, come sovraillustrato, vanno a ledere diritti fondamentali di ogni essere umano, come quelli sanciti dagli articoli 5 e 3 della CEDU, quello che ci si dovrebbe aspettare è che lo Stato e le sue istituzioni si avvicinino al tema dell'accoglienza avendo come punto di riferimento il principio dell'ascolto, prendendo sul serio gli aspetti di vulnerabilità, in

---

<sup>24</sup> Sul superiore interesse del minore quale criterio guida nelle decisioni che lo riguardano, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, *General Comment No. 14* (2013); in dottrina, si veda il fondamentale lavoro di Bianca (2021); inoltre Lamarque (2016) e, con specifico riguardo alla condizione dei minori stranieri non accompagnati, Rossi (2025) e Casadei (2025). Sulla valenza del principio quale parametro di legittimità delle scelte statali, anche alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, Paolillo (2026).

<sup>25</sup> Casadei (2025: 23). Più in generale, sulla vulnerabilità come categoria giuridica e sui rischi di un suo uso meramente classificatorio, Casadei (2025: 18-24) e Giolo, Pastore (2018).

<sup>26</sup> Severi (2025: 154). Sul principio dell'ascolto del minore quale dimensione partecipativa e non meramente procedurale, *ivi*: 150-158.

<sup>27</sup> Gatta (2026).

quanto “l’essere minori, migranti e soli li espone evidentemente a un maggior rischio di esclusione sociale e di marginalizzazione”<sup>28</sup>.

In questa prospettiva, il principio dell’ascolto non si esaurisce in un adempimento procedurale, ma assume la fisionomia di un criterio sostanziale di azione dei pubblici poteri, che impone di considerare il minore quale soggetto attivo del proprio percorso di tutela e non quale mero destinatario di misure assistenziali. Esso si salda, sul piano sistematico, con il principio del superiore interesse del minore di cui all’art. 3 della Convenzione di New York, che la stessa Corte EDU ha più volte richiamato quale parametro di legittimità delle scelte statali. La distanza tra questo paradigma e le prassi emerse nel caso H.D. c. Italia rivela come la tutela rafforzata riconosciuta ai minori stranieri non accompagnati rischi di tradursi, in concreto, in una protezione meramente nominale, ogni qual volta le esigenze di gestione amministrativa dei flussi prevalgano sull’effettività dei diritti<sup>29</sup>. In questa prospettiva, la mancata predisposizione di un esercizio effettivo dei poteri tutelari incide direttamente sull’effettività dell’ascolto: in assenza di un tutore tempestivamente nominato e posto in condizione di operare, il minore resta privo di chi possa farsi tramite della sua voce e delle sue istanze, anche rispetto alle stesse misure di “accoglienza” che lo riguardano e che dovrebbero formare oggetto di ratifica da parte del tribunale per i minorenni competente. L’ascolto, da criterio sostanziale, rischia così di ridursi a clausola di stile, ogni qual volta l’apparato di tutela non sia reso operativo. Vi è, del resto, un dato ulteriore che merita di essere sottolineato: fra la previsione legislativa dell’ascolto e della partecipazione, da un lato, e il suo esito concreto, dall’altro, si apre uno scarto che è anche geografico. Le prassi dell’accoglienza e della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati sono infatti plurali e disomogenee, e divergono – talora sensibilmente, anche a pochi chilometri di distanza e fra regioni diverse – quanto a tempi di nomina del tutore, modalità di coinvolgimento del minore nelle decisioni e qualità materiale dell’accoglienza. È proprio l’osservazione di queste prassi locali – sul piano amministrativo, prima ancora che giurisdizionale e dottrinale – a costituire l’indicatore più affidabile dell’attenzione reale ai diritti della persona di minore età: un modello di accoglienza che oscilla strutturalmente fra logica della protezione e logica del controllo, con una ricorrente “secondarizzazione” della prima, rischia di tradurre la partecipazione in mera enunciazione formale<sup>30</sup>.

#### 4. Il Patto europeo e l’arretramento normativo delle garanzie

Se il caso H.D. c. Italia mostra l’arretramento delle garanzie sul piano della prassi applicativa, è sul versante normativo che tale arretramento rischia oggi di consolidarsi e di assumere carattere strutturale. I diritti fondamentali della persona migrante non dovrebbero in alcun caso essere compressi, né in nome di presunte esigenze di sicurezza né in ragione del carattere asseritamente emergenziale della

---

<sup>28</sup> Rossi (2025: 45).

<sup>29</sup> Sul superiore interesse del minore quale criterio sostanziale e non meramente procedurale, e sul suo radicamento nell’art. 3 della Convenzione di New York, Bianca (2021) e Lamarque (2016), oltre al General Comment No. 14 (2013); per la sua declinazione nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di minori migranti, Paolillo (2026).

<sup>30</sup> Sull’oscillazione strutturale del modello italiano di accoglienza fra logica della protezione e logica del controllo, e sulla tendenziale “secondarizzazione” della prima, Buffa, Fanlo Cortés (2023) e Arzeni (2025). Utili, ai fini di una verifica sul campo delle prassi e delle condizioni materiali dell’accoglienza, anche i rapporti periodici del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

situazione.<sup>31</sup> L'entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, e il relativo disegno di legge italiano di attuazione, pongono nuovi interrogativi e preoccupazioni in tal senso<sup>32</sup>, peraltro anche alla luce dell'adozione del decreto-legge n.100 del 12.6.2026 con cui il Governo, su materia così delicata non attende l'esito dell'iter parlamentare e legifera in via d'urgenza.

Sempre, infatti, in materia di minori stranieri non accompagnati, il disegno di legge di attuazione del Patto europeo prevede una riduzione del cosiddetto "prosieguo amministrativo".

L'articolo 13 della legge 47/2017 prevede infatti che "quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età".

Il disegno di legge vorrebbe invece disporre una riduzione della durata massima dell'affidamento ai servizi sociali, ovvero fino al compimento del diciannovesimo anno di età.

La Corte di cassazione ha recentemente evidenziato come "la ratio della norma [...] sia quella di escludere il pericolo che, con il raggiungimento della maggiore età, siano bruscamente interrotte le misure di sostegno apprestate per il minore, vanificando tutto il percorso formativo antecedente e, perciò, di consentire la prosecuzione di 'un percorso di inserimento sociale' già 'intrapreso'"<sup>33</sup>.

Appare evidente che ridurre la durata di questi percorsi educativi, formativi e sociali per il giovane migrante andrebbe nella direzione di non tutelare la sua crescita e la sua formazione come cittadino, esponendolo a rischi di emarginazione, isolamento e disagio sociale.

Si prevede poi, nel disegno di legge, che l'autorità competente in materia di rimpatrio volontario assistito del minore straniero non accompagnato non sia più il tribunale per i minorenni, ma il "prefetto del luogo in cui si trova il minore".

Si toglie pertanto all'autorità giudiziaria la competenza a decidere in una questione così delicata come quella del rimpatrio assistito del minore, a favore dell'autorità amministrativa, facendo un passo indietro nelle garanzie giurisdizionali sancite sia dalla Costituzione, ai sensi degli articoli 111 e 24, sia dalla CEDU, all'articolo 13.

Lo stesso Patto europeo per la migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'UE il 14 maggio 2024 e appena entrato in vigore, riscrive la normativa europea in tema di asilo e di accoglienza<sup>34</sup> per rispondere a quella che viene definita una "crisi migratoria", con una ben chiara accezione e con ben chiari obiettivi di efficienza amministrativa, rapidità delle procedure di richiesta di protezione internazionale, ma altresì dei rimpatri, con evidenti compromissioni dei diritti fondamentali, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Sulla lettura della pronuncia come sintomo di una "regressione sistemica" nella tutela dei minori stranieri non accompagnati, nel rapporto tra Costituzione, CEDU e Patto europeo, Paolillo (2026).

<sup>32</sup> Disegno di legge "Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del maggio 2024", approvato l'11 febbraio 2026 dal Consiglio dei Ministri (d.d.l. n. 1869, attualmente all'esame del Senato).

<sup>33</sup> Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674.

<sup>34</sup> Per approfondimenti, ASGI (2025).

<sup>35</sup> Sul Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e sui suoi profili critici in tema di garanzie, Morgese (2024) e, con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati, Paolillo (2026).

La normativa europea, difatti, pur sancendo e richiamando al rispetto del generale principio del superiore interesse del minore, lascia però margini di discrezionalità agli stati non prevedendo una precisa procedura in tal senso, esponendo i minori non accompagnati ai rimpatri alla frontiera, ai rimpatri verso i cosiddetti “paesi terzi sicuri” con cui il minore non ha alcun legame o dove non vi sono garanzie di tutela della sua persona e dei suoi diritti, ed al trattenimento.

È proprio sul terreno delle frontiere, e delle procedure che ad esse si accompagnano, che questa tensione si fa più acuta. Il Patto non si limita infatti a ridisegnare la ripartizione degli oneri fra Stati membri, ma introduce una procedura di frontiera che ancora alla soglia territoriale la decisione sul diritto d'ingresso, associandovi il trattenimento del richiedente – ivi compreso, a determinate condizioni, il minore non accompagnato – per il tempo necessario al suo espletamento. A ciò si aggiunge, sul piano della gestione dell'asilo e della migrazione, l'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali, in evidente frizione con il sistema di garanzie che la Convenzione di New York riconosce alla persona di minore età.<sup>36</sup> Il trattenimento, in questo quadro, cessa di presentarsi come misura eccezionale e monolitica e assume forme plurali: al trattenimento amministrativo “classico” nei centri di permanenza si affiancano il trattenimento nelle procedure di frontiera e le forme di confinamento di fatto già emerse nella prassi, delle quali il caso H.D. c. Italia costituisce un'anticipazione emblematica. Non si tratta, allora, di contrapporre a un simile assetto un “modello non repressivo” di trattenimento – il trattenimento, in quanto privazione della libertà personale, conserva sempre un nucleo coercitivo –, bensì di verificarne, caso per caso, la stretta necessità, la proporzionalità e la sottoposizione a un controllo giurisdizionale effettivo, tanto più stringenti quando a esservi assoggettata è una persona di minore età.

Sembra purtroppo non cambiare l'atteggiamento del legislatore rispetto al bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze securitarie e di efficienza amministrativa; quanto rappresentato dai giudici di Strasburgo nella sopra citata sentenza o dal Comitato contro la tortura dovrebbe diventare monito di quel principio per cui mai si possono giustificare deroghe ai diritti umani<sup>37</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive

Il diritto della migrazione dovrebbe essere lo specchio di un ordinamento che aspira ad applicare in modo pieno i principi del garantismo penale, dotato di un solido quadro costituzionale, in cui non si arretra sui diritti fondamentali in nome di frontiere cosiddette sicure. Le frontiere, del resto, non sono

---

<sup>36</sup> Il riferimento è, in particolare, al regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che introduce l'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali. Sulla perdurante tensione fra la disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo minori non accompagnati e gli standard della Convenzione di New York si rimanda nuovamente a Buffa (2023); per un inquadramento complessivo del Patto, Favilli (2020); criticamente, con specifico riguardo ai minori non accompagnati, UNHCR (2023) ed ECRE (2024). Nella dottrina italiana, *ex multis*, Morgese (2024) e Paolillo (2026).

<sup>37</sup> Il deficit di garanzie si coglie, sul piano interno, anche in una specifica lacuna del recente intervento attuativo: pur a fronte dell'estensione del trattenimento nelle procedure di frontiera di cui all'art. 43 del regolamento (UE) 2024/1348, operata con il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, non risulta dato adeguato seguito alle previsioni del regolamento in tema di individuazione dell'autorità competente a esercitare il controllo sul trattenimento alla frontiera, con conseguente incertezza sul versante della riserva di giurisdizione (artt. 13 e 111 Cost.) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Sul punto, ASGI (2025); più in generale, sui profili critici del recepimento, Paolillo (2026).

soltanto linee geografiche, ma confini normativi e simbolici che l'ordinamento traccia attorno alla titolarità dei diritti: ed è proprio sul trattamento riservato ai soggetti più vulnerabili – i minori stranieri non accompagnati – che si misura la tenuta effettiva dello stato costituzionale di diritto.

La protezione dell'infanzia e dell'adolescenza costituisce, in questo senso, un nucleo indisponibile dell'ordinamento, non comprimibile né dall'argomento dell'emergenza né dalle esigenze di efficienza amministrativa, e funge da vero e proprio controlimita all'esercizio del potere pubblico.

È alla luce di questo controlimita che vanno lette le numerose disposizioni del Patto suscettibili di incidere sulla libertà personale delle persone vulnerabili e, segnatamente, dei minorenni: la procedura di frontiera con annesso trattenimento per decidere del diritto di ingresso, protrahibile fino a dodici settimane in forza dell'art. 43 del regolamento (UE) 2024/1348; la riconducibilità del minorenni – pur a fronte delle garanzie nominalmente previste dalla direttiva (UE) 2024/1346 – a meccanismi di rimpatrio accelerato e di rinvio verso “paesi terzi sicuri”; la compressione, sul piano interno, del “proseguo amministrativo” e lo spostamento di competenze dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa.

Si tratta di previsioni che, isolatamente e ancor più nel loro effetto cumulativo, tendono a fare del trattenimento e dell'allontanamento la regola anziché l'*extrema ratio*, erodendo proprio quel nucleo indisponibile che si è inteso richiamare.

Volendo tirare le fila del percorso sin qui compiuto, le tre linee argomentative che si sono seguite convergono verso un unico esito.

La prima – muovendo dal caso H.D. c. Italia – ha mostrato come la privazione di fatto della libertà del minore, disposta in via amministrativa e al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale, riveli l'inadeguatezza delle garanzie sul piano della prassi.

La seconda ha collocato tale prassi entro una cornice normativa – interna ed europea – che, lungi dal correggerla, tende a consolidarla: dalla stagione dei “decreti sicurezza” alle procedure di frontiera del Patto, il trattenimento assume forme plurali e la logica del controllo prende il sopravvento su quella della protezione.

La terza ha mostrato come il minore straniero non accompagnato si trovi esposto a una duplice vulnerazione: vittima, in primo luogo, delle condizioni che ne segnano il percorso migratorio e di accoglienza; e, in secondo luogo, di un apparato normativo e amministrativo che a quelle condizioni risponde con strumenti di esclusione. È in questa doppia veste che la sua vicenda diviene la cartina di tornasole della tenuta dell'ordinamento.

Riconoscere che la dignità e la libertà personale del minore non possono essere sacrificate in funzione del governo dei flussi significa, in ultima analisi, preservare la coerenza dell'ordinamento rispetto ai propri valori fondanti: è su questo terreno che si gioca, oggi e nel prossimo futuro, la fedeltà dello Stato alla grammatica dei diritti da cui queste riflessioni hanno preso le mosse<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Sulla categoria del “controlimita” a tutela dei diritti inviolabili e sulla protezione dell'infanzia quale nucleo indisponibile dell'ordinamento, Rodotà (2012) e, con specifico riferimento ai minori stranieri non accompagnati nel quadro del Patto europeo, Paolillo (2026).

## Bibliografia

- Agamben, Giorgio 1995. *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi.
- ASGI 2025. *Rimpatri e Paesi 'sicuri': le proposte del Consiglio dell'Unione europea mortificano i diritti fondamentali*. Comunicato del 10 dicembre 2025.
- Atzeni, Claudia 2025. *I minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in B.G. Bello, Th. Casadei (a cura di), «Minori stranieri non accompagnati» ed esercizio dei diritti. Sicurezza, consapevolezza, uso delle tecnologie. Modena: Mucchi. 55-82.
- Bernardini, Maria Giulia, Casalini, Brunella, Giolo, Orsetta, Re, Lucia 2018 (a cura di). *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*. Morolo (FR): If Press.
- Bernardini, Maria Giulia, Lorubbio, Vincenzo (a cura di) 2023. *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Erickson.
- Bianca, Mirzia (a cura di) 2021. *The best interest of the child*. Roma: Sapienza Università Editrice.
- Buffa, Matteo 2023. *Trattenuti e trattamenti. Esistenze e spazi nella nemesi del diritto*. Bologna: Ombre corte.
- Buffa, Matteo, Fanlo Cortés, Isabel 2023. *Soggetti in bilico. Il doppio volto del modello italiano di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati*, in E. Ceccherini, F. Brunetta d'Usseaux (a cura di), Best interest(s) of the child: una delicata e controversa declinazione. Napoli: Editoriale scientifica. 117-145.
- Camilli, Annalisa 2024. *Una morte annunciata nel centro di detenzione di Ponte Galeria, Internazionale*, 6 febbraio 2024.
- Casadei, Thomas 2012 (a cura di). *Diritti umani e soggetti vulnerabili*. Torino: Giappichelli.
- Casadei, Thomas 2023. *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in M.G. Bernardini, V. Lorubbio (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Erickson. 45-68.
- Casadei, Thomas 2025. «Minori stranieri non accompagnati» ed esercizio dei diritti, in B.G. Bello, Th. Casadei (a cura di), «Minori stranieri non accompagnati» ed esercizio dei diritti. Sicurezza, consapevolezza, uso delle tecnologie. Modena: Mucchi. 17-40.
- Comitato ONU sui diritti dell'infanzia 2005. *General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin*. CRC/GC/2005/6, 1-25.
- Comitato ONU sui diritti dell'infanzia 2013. *General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, par. 1)*. CRC/C/GC/14, 1-21.
- Convenzione di Ginevra 1951. *Convenzione relativa allo status dei rifugiati*, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, e relativo Protocollo, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989. *Convention on the Rights of the Child*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.
- Corso, Lucia, Talamo, Giuseppina 2019 (a cura di). *Vulnerabilità di fronte alle istituzioni e vulnerabilità delle istituzioni*. Torino: Giappichelli.
- Direttiva (UE) 2024/1346. *Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)*, in GU L, 2024/1346, 22 maggio 2024 (termine di recepimento: 12 giugno 2026).
- Disegno di legge n. 1869 2026. *Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del maggio 2024*, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 febbraio 2026, attualmente all'esame del Senato.
- Donini, Massimo 2009. *Il diritto penale di fronte al 'nemico'*, in *Cassazione penale*, 2: 735-777.
- Donini, Massimo 2019. *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*. Modena: Mucchi.
- Foucault, Michel 1976. *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1* (trad. it. 1978). Milano: Feltrinelli.
- ECRE 2024. *The Pact on Migration and Asylum: From Negotiation to Implementation*. Brussels: European Council on Refugees and Exiles.

- Favilli, Chiara 2020. *Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo: «c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico»*, *Questione Giustizia* (online), 2 ottobre 2020.
- Foschino Barbari, Maria Grazia 2021. *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza. Percorsi di accoglienza, presa in carico, tutela e cura*. Milano: FrancoAngeli.
- Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 2023. *Rapporto sulla visita al Centro di prima accoglienza di Isola di Capo Rizzuto*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/5ab78f47e8dd4f5c30147d0bc15545d1.pdf>.
- Gatta, Gian Luigi 2026. *La Corte EDU condanna l'Italia per la detenzione di un minore non accompagnato in un centro per stranieri adulti e per il ritardo del rimedio ex art. 700 c.p.c., Sistema Penale*.
- Giolo, Orsetta, Pastore, Baldassare (a cura di) 2018. *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*. Roma: Carocci.
- Giolo, Orsetta 2023. *Vulnerabilità, discriminazione e intersezionalità*, in M.G. Bernardini, V. Lorubbio (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Erickson.
- Goodwin-Gill, Guy S., McAdam, Jane 2007. *The Refugee in International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Ippolito, Francesca 2019. *Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema progressivo di tutele speciali*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*. Napoli: Jovene. 27-51.
- Jakobs, Günther 2007. *Diritto penale del nemico*, in M. Donini, M. Papa (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*. Milano: Giuffrè.
- Lamarque, Elisabetta 2016. *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*. Milano: FrancoAngeli.
- Loprieno, Donatella 2018. *Trattenere e punire: la detenzione amministrativa dello straniero*. Napoli: Editoriale scientifica.
- Macioce, Fabio 2021. *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*. Torino: Giappichelli.
- Manes, Vittorio 2020. *Diritto penale e migrazioni*, in *Diritto penale e processo*.
- Masera, Luca 2020. *La nozione costituzionale di materia penale*. Torino: Giappichelli.
- Mondello, Marco 2025. *Accoglienza e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati: alcune considerazioni critiche sul d.l. 133/2023, ADiM Blog, Analisi & Opinioni*, aprile 2025.
- Morgese, Giuseppe (a cura di) 2024. *Il futuro del diritto e della politica migratoria europea: il Nuovo Patto e oltre, Quaderni AISDUE*, Fascicolo speciale 4/2024.
- Panuccio Dattola, Francesca, Amodeo, Tiziana 2022. *Vulnerabilità e diritti umani: strumenti e percorsi di tutela*. Milano: Key Editore.
- Paolillo, Tiziana 2026. *Minori stranieri non accompagnati nel nuovo diritto della migrazione: regressioni sistemiche tra Costituzione, CEDU e Patto europeo*, *Questione Giustizia* (online), 14 maggio 2026.
- Pariotti, Elena 2026. *I diritti umani. Categorie teoriche e sfide giuridiche*. Roma: Carocci.
- Pastore, Baldassare 2021. *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*. Torino: Giappichelli.
- Pastore, Baldassare 2023. *I molti volti della vulnerabilità*, in M.G. Bernardini, V. Lorubbio (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*. Trento: Erickson.
- Pugiotto, Andrea 2019. *La 'galera amministrativa' degli stranieri e le sue incostituzionali metamorfosi*, in *Quaderni costituzionali*, 3.
- Regolamento (UE) 2024/1348. *Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*, in *GU L*, 2024/1348, 22 maggio 2024 (applicabile dal 12 giugno 2026).
- Rigo, Enrica 2023. *Vulnerabilità e migrazioni: un approccio giusfilosofico*. Trento: Erickson.
- Rodotà, Stefano 2012. *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.

- Rossi, Benedetta 2025. *Minore età e diritto: una riflessione giusfilosofica sul caso dei Minori Stranieri Non Accompagnati*, in B.G. Bello, Th. Casadei (a cura di), «*Minori stranieri non accompagnati*» ed esercizio dei diritti. Modena: Mucchi. 45.
- Severi, Claudia 2025. *L'impatto delle tecnologie sui Minori Stranieri Non Accompagnati: tra rischi, opportunità e sicurezza*, in B.G. Bello, Th. Casadei (a cura di), «*Minori stranieri non accompagnati*» ed esercizio dei diritti. Modena: Mucchi. 154.
- UN Committee against Torture 2026. *Concluding observations on the seventh periodic report of Italy*. CAT/C/ITA/CO/7, 1-15.
- UNHCR 2023. *Observations on the Asylum and Migration Management Regulation with regard to unaccompanied minors*. Ginevra: UNHCR.
- Vogliotti, Massimo 2019. *Fragilità della Costituzione e nichilismo giuridico*, in *Giornale di storia costituzionale*, 38, II: 55-77.
- Zanetti, Gianfrancesco 2019. *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*. Roma: Carocci.
- Zanetti, Gianfrancesco 2023. *Equality and Vulnerability in the Context of Italian Political Philosophy*. Cham: Springer.

avvtatianaboni@gmail.com

Publicato online il 6 luglio 2026